

OGGETTO: Autorizzazione alla sottoscrizione di aumento di capitale sociale della Lamezia Multiservizi spa mediante conferimento in natura del compendio immobiliare comunale sito in Località Rotoli.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- Con Atto Rep. n. 88746 del 09.06.1997, registrato in Lamezia Terme al n. 986 serie T in data 26.06.1997 è stata costituita la Lamezia Multiservizi Società per Azioni, P.IVA 02126380795, codice AUSA 0000199288, in qualità di società in house del Comune di Lamezia Terme;
- Il Comune di Lamezia Terme è socio della Lamezia Multiservizi Spa e ne detiene numero 43.614 azioni, del valore nominale pari a 22,10 euro, corrispondenti all'89,61% del capitale sociale, a seguito dell'operazione di aumento di capitale in denaro, così come deliberato dall'Assemblea dei Soci del 28.09.2021;
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 117 del 05.05.2017, esecutiva ai sensi di legge, il Comune provvedeva alla Revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e Ricognizione delle partecipazioni possedute ed eventuale individuazione delle partecipazioni da alienare,” stabilendo, per le motivazioni nella stessa riportate, di “non procedere all'all'alienazione di nessuna delle partecipazioni detenute da questo Ente, né di dover individuare partecipazione da razionalizzare, aggregare e porre in liquidazione”;
- Attraverso la Lamezia Multiservizi Spa il Comune medesimo provvede alla gestione di rilevanti servizi pubblici locali volti alla soddisfazione dei bisogni primari della Comunità, nei limiti previsti dall'art. 4 comma 2 del D.Lgs 175/2016;
- Con deliberazione del C.C. n. 169 del 31.12.2024 esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale approvava la Razionalizzazione periodica delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, modificato ed integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, esercizio 2022, con la quale stabiliva di mantenere la propria partecipazione nella Società per le motivazioni riportate nel piano allegato alla predetta deliberazione

Visto il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al D.Lgs. n. 175/2016 ed in particolare:

l'art. 4, comma 2, secondo cui le "Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;omissis....;

il comma 1 stabilisce che "Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società";

Dato atto che attraverso la Lamezia Multiservizi Spa il Comune medesimo provvede alla gestione di rilevanti servizi pubblici locali volti alla soddisfazione dei bisogni primari della Comunità, nei limiti previsti dall'art. 4 comma 2 del D.Lgs 175/2016 sopra citato

Rilevato che per gli enti locali la normativa impone limiti alla partecipazione a società, oltre a quello di cui al citato art. 4, ed in particolare:

– art. 14, comma 5, del citato D.lgs. n. 175/2016, che stabilisce:

"5. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma";

Acclarato che la società Multiservizi non ha registrato perdite di esercizio per tre esercizi consecutivi, né ha utilizzato risorse disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali e, che, in particolare negli anni 2022, 2023 e 2024 ha registrato i seguenti risultati di esercizio positivi:

- **2022 Euro 459.474**
- **2023 Euro 30.991**
- **2024 Euro 1.064.034 (progetto di bilancio)**

Considerato, ancora, che la scelta di assumere o mantenere partecipazioni presuppone una prodromica valutazione di efficacia ed economicità e che la ricapitalizzazione deve ampiamente essere motivata sia in chiave positiva sia in chiave negativa; sotto il primo profilo l'Amministrazione deve dare conto di aver valutato attentamente i costi di gestione mediante un piano industriale o un business plan; nel secondo caso l'Amministrazione deve giustificare le ragioni per le quali ritiene più efficiente ed economico ricapitalizzare piuttosto che sciogliere (Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte deliberazione n. 159/2014/SRCPIE/PRSE);

Visto, altresì, l'art. 8 del sopra citato d.lgs. n. 175/2016, che rinvia all'art.7, commi 1 e 2 del medesimo decreto, con ulteriore rinvio altresì all'art.5, comma 1, per cui "A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.";

Considerato e preso atto e che la Società Lamezia Multiservizi, ha formalmente indicato nel piano a medio termine 2024 -2027, nell'ambito delle proprie strategie aziendali, la programmazione di investimenti per ciascun settore di servizio gestito oltre che di attività di gestione e connessi costi e ricavi con previsione di risultati economici d'esercizio annuali positivi;

Dato atto che:

- Con Deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 22.04.2024 ad oggetto: "Bilancio di previsione 2024-2026 - Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

per l'anno 2024” veniva prevista la dismissione del Compendio immobiliare comunale di località Rotoli Sez. C Santa Eufemia Lamezia foglio 11 p.lle 395-396 con conferimento quale aumento del capitale azionario della Lamezia Multiservizi S.P.A., col fine di essere destinato a sede operativa e legale della Società, per l'importo di euro 2.694.000 ,così come risulta dalla perizia redatta dall'Ing. Francesco Dattilo nominato dal Tribunale di Lamezia Terme su richiesta della LMS e dal Comune di Lamezia Terme;

- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 25/02/2025 avente ad oggetto “Bilancio di previsione 25-27. Adozione Piano della alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l’anno 2025” si conferma il contenuto della precedente delibera del C.C. n.4/2024 relativamente all’immobile di che trattasi;
- l’art. 7.1 dello statuto della Multiservizi prevede la possibilità derogare all’aumento di capitale sociale previsto dall’art. 2342 c.c. c.1 sulla necessità di conferire in denaro;
- La cessione del Compendio immobiliare comunale di località Rotoli risulta essere una soluzione adeguata sotto il profilo logistico e della sicurezza per le attuali dimensioni aziendali ed è vitale per poter proseguire nell'attività produttiva tenuto anche conto che i locali della sede storica della Società, siti in Via della Vittoria, verranno sottoposti a demolizione nell’intervento di sostituzione edilizia per la realizzazione di due asili nido oggetto di finanziamento con i fondi del PNRR;
- Con nota prot. LMS n. 51/25 del 28.02.2025 la Società predetta ha proposto un aumento di capitale sociale da euro 1.075.616,95 a complessivi euro 3.814.088,42 da eseguire con le seguenti modalità:
 - a) sino ad euro 2.093.470,89 mediante passaggio a capitale della riserva straordinaria per euro 1.017.841,79 ex articolo 2442 C.C.;
 - b) da euro 2.093.470,89 ad euro 3.814.058,42 con l’emissione di n. 40.002 nuove azioni da offrire in sottoscrizione esclusivamente al socio "Comune di Lamezia Terme", che verrà versato mediante conferimento in natura della proprietà del complesso immobiliare sito nel Comune di Lamezia Terme alla Località Rotoli, immobile necessario alla società per lo svolgimento della sua attività di impresa;

Rilevato che l’aumento di capitale sociale mediante conferimento di beni in natura è regolamentato dagli artt. 2343, 2440 e 2441 commi 4 e 5 del C.C.;

Considerato che l’art. 2343 del Codice Civile prevede che *“chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, l’attestazione che il loro*

valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo e i criteri di valutazione seguiti”;

Preso atto dell'istruttoria condotta dal Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale, sentiti i competenti uffici comunali, per cui il cespite da conferire alla LAMEZIA MULTISERVIZI S.p.A risulta essere il seguente:

“Lotto 1: compendio immobiliare sito in località Rotoli del comune di Lamezia Terme, identificato in catasto terreni e in catasto fabbricati del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia, foglio di mappa 11, particelle 395 e 396 (subalterni 1 e 2).”

Rilevato che:

- Con Decreto di nomina CTU n. cron. 8252/2024 del 24/09/2024 il Tribunale di Lamezia Terme – Volontaria Giurisdizione - ha proceduto alla nomina dell'esperto Ing. Francesco Dattilo ai sensi dell'art. 2343 c.c. nella procedura di cui al n. 759/2024 per la redazione della perizia di stima riguardante i conferimenti in natura indicati nel ricorso presentato congiuntamente dal Comune di Lamezia Terme e Lamezia Multiservizi SPA;
- In data 30 dicembre 2024 è stata depositata e giurata presso lo studio del Notaio Dott. Sebastiano Panzarella in Lamezia Terme (CZ) la perizia relativa al lotto predetto, che in copia si allega in atti al presente provvedimento unitamente al verbale di asseverazione rep. nn. 27718;
- Secondo la predetta perizia il valore di mercato dei fabbricati e dei terreni di proprietà del Comune di Lamezia Terme, identificati in catasto terreni e in catasto fabbricati del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia, foglio di mappa 11, particelle 395 e 396 (subalterni 1 e 2) è pari a complessivi Euro 2.694.000,00. Il complesso consiste in 20.000 mq dei quali 3.510 coperti già dati in uso alla società che vi ha trasferito la struttura operativa e gli uffici dopo aver effettuato degli interventi di manutenzione di prima necessità non essendovi stato alcun utilizzo per oltre un decennio;
- L'eventuale conferimento in natura del Comune di Lamezia Terme sarà, pertanto, nei limiti di tale importo;

Posto che ai sensi del comma 2 dell'art. 58 della legge 6 agosto 2008 n. 133 l'approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari da parte del Consiglio Comunale produce i seguenti effetti:

- a) gli immobili in esso contenuti saranno classificati come patrimonio disponibile;

- b) ai sensi del successivo 3 comma l'inclusione di un immobile nel piano avrà effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni e produrrà gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto;
- c) contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui sopra è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

Tenuto conto, ai fini del perfezionamento dell'aumento di capitale in natura, delle disposizioni di cui agli artt. 5, 7 e 8 del D.Lgs. 175/2016 ss.mm.ii, da interpretarsi, alla luce della recente giurisprudenza contabile, per cui:

- a) in relazione alla natura dell'aumento di capitale costituendo quest'ultimo una modalità di acquisto delle partecipazioni societarie in società già esistenti (art. 8), non ne determina l'acquisto della qualità di socio, peraltro già posseduta dall'Amministrazione procedente;
- b) dal punto di vista procedurale è prevista l'adozione di apposita delibera consiliare (art. 7, comma 1), previa sottoposizione del relativo schema a forme di consultazione pubblica;
- c) in merito alla struttura del provvedimento l'atto autorizzatorio è soggetto agli oneri motivazionali previsti per l'acquisto delle partecipazioni (art. 5, comma 1): che deve tenere in debito conto la necessità della partecipazione in funzione del perseguimento degli obiettivi istituzionali, le ragioni e le finalità che giustificano la scelta anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché l'adozione di una modalità di gestione piuttosto che di un'altra (gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato); la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa; la rispondenza alle norme europee, in particolare a quelle sugli aiuti di Stato;

Rilevato che un aumento del capitale sociale della Lamezia Multiservizi SpA, cui sono già attribuiti rilevanti e primari servizi pubblici, non può che determinare vantaggi per il socio unico Comune di Lamezia Terme anche alla luce della possibilità di avviare nuove e produttive attività;

Ritenuto opportuno procedere alle operazioni di aumento di capitale in natura mediante il conferimento in proprietà immobiliare alla società Lamezia Multiservizi SpA del complesso dei beni immobili sopra individuati e per il valore identificato nella citata perizia di stima ex art. 2343 c.c., per le motivazioni qui di seguito riportate:

- a) *convenienza economica e sostenibilità finanziaria dell'operazione:*
il Comune detiene autonomia finanziaria per procedere all'aumento di capitale in denaro, mentre per quanto riguarda il conferimento di aree, i vincoli procedurali relativi alla

valutazione delle aree stesse ne salvaguardano il valore, che sarà oggetto di concambio con le azioni di nuova emissione di importo cadauna pari ad euro 67,35, mentre la dislocazione delle aree stesse, nelle zone a sud limitrofe alla Stazione Centrale, all'Aeroporto Internazionale ed allo svincolo autostradale, ne costituisce per la collettività il migliore utilizzo, nell'ottica del rafforzamento patrimoniale di una Società chiave per lo sviluppo economico della città. La stessa Società, inoltre, gioverà di una rafforzata posizione non solo logistica ma anche di predominanza nel mercato Regionale delle utilities

b) *compatibilità dell'operazione con riferimento ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa:*

per le stesse motivazioni esposte al punto precedente, "le operazioni di aumento di capitale in natura garantiranno un rilancio della società e un beneficio che si rifletterà sulla città in termini di maggiore efficienza nell'erogazione dei servizi, consentendo inoltre ulteriori investimenti fondamentali per le zone periferiche a sud della città, a fronte di una minimizzazione dell'impiego di risorse finanziarie connesse all'operazione che, in assenza di esborsi, potranno essere destinate alla Società per l'attuazione degli obiettivi aziendali, oltre al fatto che tale operazione non espone l'Ente a rischi di carattere finanziario e consolida, ulteriormente, il potere di controllo esercitato dall'Ente, e la Società ne acquisisce un vantaggio anche in termini di immagine e di solidità per il mercato bancario e finanziario oltre a garantire altresì il mantenimento degli attuali livelli di efficienza nei servizi offerti;

Evidenziato ancora che la Società non si trova nelle condizioni previste dall'art. 14, comma 5, del TUSP, non avendo registrato perdite di esercizio per tre esercizi consecutivi;

Tenuto conto che

- in ossequio alla normativa comunitaria, nazionale nonché all'orientamento della Corte dei Conti, gli aumenti di capitale che saranno realizzati attraverso le operazioni succitate non potranno essere destinati in alcun modo alla copertura di perdite, presenti o future e gli utili che si realizzeranno nel corso della durata del piano di sviluppo della società dovranno essere destinati a copertura delle eventuali perdite che si dovessero generare nel corso della gestione, laddove non fossero coperte dalle riserve di patrimonio netto disponibili;
- in data 30.09.2024 è stato approvato dall'Amministratore Unico della Lamezia multiservizi SPA il piano industriale 2024-2027 dal quale non si ravvede la necessità di un intervento finanziario da parte dei soci per la realizzazione del piano degli investimenti;

Evidenziato che l'aumento di capitale in oggetto non comporta per l'Ente l'acquisizione ex novo della qualità di socio. In particolare, l'aumento di capitale da parte dell'Ente pubblico già socio non costituisce "acquisto tout court di una nuova partecipazione da parte della Pubblica Amministrazione", bensì realizza un "incremento di quella già posseduta, mediante sottoscrizione della quota di capitale offerta" (Corte dei Conti Toscana, deliberazione n. 196/2022/QMIG). L'operazione in oggetto non è pertanto riconducibile entro il perimetro dell'art. 5 del d.lgs. n. 175/2016, che, come chiarito dalla Corte dei conti, non trova applicazione in caso di "sottoscrizione di aumento di capitale sociale quando non comporti anche l'acquisto della posizione di socio" (così Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, n. 19/SSRRCO/QMIG/2022 deliberazione n. [192/2023/PASP](#), la Corte dei Conti Campania), per cui il presente provvedimento non sarà inviato, ai fini del parere, alla Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per la Regione Calabria, e all'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato;

Appurato che, dal punto di vista fiscale, alla summenzionata operazione di conferimento in natura si applica:

- a) l'art. 32, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 considerato che l'immobile si trova in area compresa nell'ambito di un piano per insediamenti produttivi (PIP) ed in considerazione che il conferimento verrà fatto in favore di società in house providing a totale capitale pubblico con oggetto sociale esclusivo la gestione di servizi pubblici in conformità alla legislazione vigente. Pertanto per quanto previsto al suddetto art. 32 il conferimento verrebbe tassato con l'imposta di registro fissa ed esente dalle imposte ipotecaria e catastale;
- b) l'articolo 118 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), il quale dispone che *"I trasferimenti di beni mobili ed immobili effettuati dai Comuni, dalle Province e dai Consorzi fra tali enti a favore di aziende speciali o di società di capitali di cui al comma 13 dell'articolo 113 sono esenti, senza limiti di valore, dalle imposte di bollo, di registro, di incremento di valore, ipotecarie, catastali e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura"*. Tra le imposte per cui è prevista l'esenzione è quindi compresa anche l'imposta sul valore aggiunto; l'ampia dizione della norma, che fa riferimento ai trasferimenti in genere, deve ritenersi applicabile anche ai conferimenti effettuati - in sede di costituzione o di aumento di capitale - da Comuni, Province e relativi Consorzi alle aziende speciali e società con partecipazione dell'ente locale

Considerato che il conferimento dell'immobile da parte del Comune darà luogo ad un aumento del capitale sociale da euro 1.075.616,95 a complessivi euro 3.814.088,42 che si riflette nel corrispondente aumento del valore della quota detenuta dall'Ente in qualità di socio;

Visto il D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (T.U.S.P);

Ravvisata pertanto la necessità:

- di conferire in proprietà alla Lamezia Multiservizi SpA, ai fini dell'aumento del capitale sociale, il compendio immobiliare sito in località Rotoli del comune di Lamezia Terme, identificato in catasto terreni e in catasto fabbricati del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia, foglio di mappa 11, particelle 395 e 396 (subalterni 1 e 2), meglio individuati, ai sensi dell'articolo 2343 del c.c., nella perizia di stima redatta dall'Ing. Francesco Dattilo incaricato con Decreto di nomina del CTU n. cronol. 8252/2024 del 24/09/2024 dal Tribunale di Lamezia Terme – Volontaria Giurisdizione.

- Di stabilire che il valore del conferimento, ai fini dell'aumento del capitale sociale, è pari al valore identificato nella perizia di stima ex art. 2343 c.c. ovvero pari ad Euro 2.694.000,00, per cui il conferimento in natura da parte del Comune di Lamezia Terme avverrà nei limiti di tale importo;

- Di dare atto che le azioni di nuova emissione, di importo cadauna pari ad euro 67,35, saranno attribuite interamente al socio conferente Comune di Lamezia Terme alla luce di quanto disposto dall'art. 2441, commi 4 e 5 del c.c., per cui il valore della quota del capitale sociale della Multiservizi Lamezia detenuta dall'Ente sarà pari a complessivi euro 5.631.278,26;

Dato atto che lo schema del presente provvedimento, con Deliberazione di ----- n. ____ del _____ è stato sottoposto a preventiva consultazione pubblica tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale di questo Ente, in attuazione dell'articolo 5, comma 2, del TUSP e che pertanto non è necessario procedere in tal senso anche con la presente deliberazione,

Preso atto che la presente deliberazione comporta riflessi sul patrimonio dell'Ente ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 175/2016;

Verificata la competenza del Consiglio Comunale all'adozione del presente atto ai sensi di quanto disposto dall'art. 42, comma 2, lett. e), D.lgs. n. 267/2000 e dall'art. 7 comma 1 del D.lgs. n. 175/2016;

Considerato che il presente atto assume valenza urgente ed indifferibile ai sensi dell'art. 38 comma 5 del D.lgs. n. 267/2000 in quanto l'attuale sede della Lamezia Multiservizi è oggetto di sostituzione edilizia per la realizzazione di due asili comunali finanziati con fondi PNRR, il cui

inizio lavori deve avvenire nell'immediato, stante i termini di completamento degli interventi fissato inderogabilmente al 30/06/2026;

Visti

- l'art. 58 della L. 6.8.2008 n. 133,
- il D.Lgs 18.8.2000 n. 267,
- il vigente Statuto Comunale,
- il vigente Regolamento di Contabilità,
- il Regolamento del patrimonio immobiliare del Comune di Lamezia Terme,

Acquisito il parere positivo del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Lamezia Terme espresso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.,

Acquisiti ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal D.L. n. 174/2012, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Patrimonio, nonché del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria;

Su proposta del Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale, sentite le Commissioni Consiliari competenti;

DELIBERA

1. Per le ragioni espresse in premessa, da intendersi qui integralmente richiamate, di conferire in proprietà alla Lamezia Multiservizi SpA, ai fini dell'aumento del capitale sociale, il compendio immobiliare sito in località Rotoli del comune di Lamezia Terme, identificato in catasto terreni e in catasto fabbricati del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia, foglio di mappa 11, particelle 395 e 396 (subalterni 1 e 2), meglio individuati, ai sensi dell'articolo 2343 del c.c., nella perizia di stima redatta dall'Ing. Francesco Dattilo incaricato con Decreto di nomina del CTU n. cronol. 8252/2024 del 24/09/2024 dal Tribunale di Lamezia Terme – Volontaria Giurisdizione.
2. Di stabilire che il valore del conferimento, ai fini dell'aumento del capitale sociale, è pari al valore identificato nella perizia di stima ex art. 2343 c.c. ovvero pari ad Euro 2.694.000,00, per cui il conferimento in natura da parte del Comune di Lamezia Terme avverrà nei limiti di tale importo;
3. Di dare atto che la conferitaria Lamezia Multiservizi SpA, per effetto del conferimento, subentrerà al conferente Comune di Lamezia Terme, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in essere relativi ai beni conferiti;

4. Di stabilire che sono a carico della Lamezia Multiservizi SpA tutte le spese, tasse ed imposte connesse e conseguenti al presente conferimento;
5. Di dare atto che le azioni di nuova emissione, di importo cadauna pari ad euro 67,35, saranno attribuite interamente al socio conferente Comune di Lamezia Terme alla luce di quanto disposto dall'art. 2441, commi 4 e 5 del c.c., per cui il valore della quota del capitale sociale della Multiservizi Lamezia detenuta dall'Ente sarà pari a complessivi euro 5.631.278,26;
6. di dare mandato al Sindaco o suo delegato di approvare in sede di Assemblea Straordinaria l'aumento del capitale sociale mediante conferimento in proprietà dei descritti beni immobili per un valore corrispondente a quello identificato nella perizia di stima ex art. 2343 c.c. e nel rispetto delle modalità stabilite con il presente deliberato; autorizzandolo fin d'ora ad approvare ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria ed opportuna per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione della presente delibera;
7. di dare atto che lo schema di atto deliberativo è stato sottoposto a forme di consultazione pubblica ai sensi dell'art. 5, co. 2 del d.lgs. n. 175/2016;
8. Di inoltrare la presente al settore Ragioneria, al Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale ed al Settore economico-Finanziario Servizio Partecipate per i provvedimenti consequenziali;
9. Di trasmettere la presente deliberazione alla Multiservizi Lamezia affinché compia ogni atto necessario e opportuno a dare attuazione alla presente deliberazione;
10. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 del Decreto Legislativo n. 267/2000, per quanto contenuto nella parte motiva.